

Regolamento comunale per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Sommario

Parte Prima – Disposizioni di carattere generale

- art.1 - Oggetto del regolamento
- art.2 - Definizioni oggettive di carattere generale
- art.3 - Classificazione del Comune e suddivisione del territorio comunale
- art.4 - Concessioni e autorizzazioni
- art.5 - Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- art.6 - Norme di riferimento
- art.7 - Oneri relativi al rilascio della concessione o autorizzazione
- art.8 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- art.9 - Principali obblighi del concessionario
- art.10 - Revoca e modifica. Rinuncia.
- art.11 - Decadenza per mancato pagamento del canone
- art.12 - Altre cause di decadenza
- art.13 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- art.14 – Subentro
- art.15 – Rinnovo

Parte seconda - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- art.16 - Ambito di applicazione del canone
- art.17 – Soggetto passivo
- art.18 - Soggetto attivo
- art.19 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- art.20 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- art.21 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
- art.22 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

- art.23 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
- art.24 - Riduzioni e Maggiorazioni
- art.25 – Esenzioni
- art.26 - Particolari agevolazioni
- art.27 - Termini per il versamento del canone
- art.28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- art.29 - Sanzioni
- art.30 – Rateazioni
- art.31 – Rimborsi
- art.32 – Mercati
- art.33– Contenzioso
- art.34 – Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- art.35 - Gestione del servizio
- art.36 - Impianti di proprietà' del Comune. Caratteristiche.
- art.37 - Tipologia e Quantita' degli impianti .
- art.38 - Assegnazione di spazi per le affissioni
- art.39 - Canone sul servizio affissioni
- art.40 - Maggiorazioni
- art.41 - Riduzione del canone
- art.42 - Esenzioni dal canone
- art.43 - Numerazione impianti
- art.44 - Modalità per il servizio affissioni
- art.44 bis – Prescrizioni particolari
- art.45 - Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA

- art.46 – Norme transitorie
- art.47 – Entrata in vigore

PARTE PRIMA

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone,istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei

mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi; le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque, realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

4. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

5. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, nonché alla pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni.

6. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

7. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 – Definizioni oggettive di carattere generale

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune, quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprasuolo). Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

b) per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile o che sia da tali luoghi percepibile. Si altresì considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o

privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i).

Art.3 Classificazione del Comune e suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, la popolazione residente risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Moncalieri appartiene alla classe III° cui corrisponde la seguente tariffa standard di €50,00;

2. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone come da elencazione allegata al presente regolamento.

Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

ALLEGATO A : classificazione per “Categorie” e precisamente Categoria 1, Categoria 2, Categoria 3, Categoria 4 in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;

ALLEGATO B: classificazione per “ Categoria normale o speciale” in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari ;

ALLEGATO C: Elenco impianti affissionali ivi compresi quelli destinati ai privati per affissioni dirette;

Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni

A) Occupazioni suolo e aree pubbliche

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.2 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 comma 2;
3. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili. Rientrano in tale categoria anche le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e dagli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono sul suolo pubblico. L'occupazione di area pubblica non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, sia inferiore all'anno, anche se periodiche ed, in ogni caso, quelle per le attività edili.
5. Sono occupazioni abusive, quelle:
- a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
6. Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
7. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente

presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.

8.L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

9.Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del relativo Reg. Att. e s.m.i., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

9.Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

b) Esposizione di messaggi pubblicitari

1. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992), se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);

2. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale

Articolo 5

Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché alla richiesta di rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone a seguito di idoneo disciplinare da adottarsi a cura del Servizio cui fa capo il procedimento di rilascio dei suddetti provvedimenti.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio, anche informatico.
4. Le istanze sono presentate presso il settore/sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui

procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune, in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti, l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 6

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione dei messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 23 del 16/03/2010, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. La tipologia, le caratteristiche tecniche dei rispettivi impianti, le rispettive dimensioni nonché la superficie massima ammessa in ogni singolo contesto è indicata nel suddetto Piano Generale di cui al punto 1.
3. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 7

Oneri relativi al rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

Articolo 8

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;

- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzata, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornalieri.

Articolo 9

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa, nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 10

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto, limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 11

Decadenza per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisandolo che in difetto di pagamento sarà dichiarato decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 12

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera, fatte salve espresse comunicazioni al riguardo da valutarsi da parte degli uffici comunali competenti;
 - d) qualora vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio;
 - e) qualora, entro 20 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento non venga ritirato e non venga versato, contestualmente al ritiro, il relativo canone;

- f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g) In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 13

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune o il concessionario in caso di gestione del canone affidata all'esterno procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 14

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria

- ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
 4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
 5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 15

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune; nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.

5. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 16

Ambito di applicazione

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 17

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 18

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Moncalieri
2. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche

in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura la banca dati concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Moncalieri ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e la riscossione, anche coattiva, del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 19

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Moncalieri alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 57.000 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune e dell'individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;

Articolo 20

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un

Articolo 21

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di

messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno contestualmente al versamento del canone complessivamente dovuto. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non

comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso può, a seguito di apposito atto deliberativo, essere soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione. Il Canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa minima per metro quadrato; la tariffa è considerata sull'utenza minima di 8 ore al giorno.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad €0,13 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe

determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad €.0,08 al metro quadrato per giorno.

11. Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

12. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

13. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 2,50.

14. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate con impianti di telefonia mobile, il canone è determinato dall'importo forfettario di € 800,00 per ogni impianto installato, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 831-bis dell'art. 1 della Legge 160/2019. L'importo forfettario è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 22

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1) Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 (quattro) categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2) Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 (due) categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato B) (categoria normale e categoria speciale); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 23

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 22 comma 2), tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
DESCRIZIONE
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 = < 1 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 1 = < 1 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 1 > 8,5 MQ.
PANNELLO LUM.ZONA 1 = < 1 MQ.

PANNELLO LUM.ZONA 1 > 1 MQ.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 = < 1 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 = < 1 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 > 1 E = < 5,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ.
MEZZO PUBBL. LUMINOSO ZONA 2 > 8,5 MQ.
PANNELLO LUM.ZONA 2 = < 1 MQ.
PANNELLO LUM.ZONA 2 > 1 MQ.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SONORA EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI,
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA DA AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI, LANCIO DI OGGETTI O MANIFESTINI, IVI COMPRESA QUELLA ESEGUITA SU SPECCHI D'ACQUA E FASCE MARITTIME LIMITROFI AL TERRITORIO COMUNALE, PER OGNI GIORNO O FRAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAI SOGGETTI PUBBLICIZZATI,
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI,
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA CON VEICOLI, DI MANIFESTINI O DI ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI

CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

2) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 22 comma 1), tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR – SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLO VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI/CONDUTTURE
DISTRIBUTORI CARBURANTE

Articolo 24

Riduzioni e Maggiorazioni

1) Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- A) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
- e) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
- g) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;
- h) Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo, è prevista una riduzione del 75% ;
- j) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;

- i) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 20%;
- l) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- m) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- m-1) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, , nonché con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50%;
- n) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50%;
- o) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- p) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- q) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- r) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;

2)Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3)Per le sottoindicate tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

a)Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

b)Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

4) Nell'ambito di specifici piani, programmi o iniziative di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento approvati dalla Giunta comunale, possono **essere** previste dalla Giunta stessa particolari riduzioni del canone con riferimento a determinate categorie di soggetti, a specifiche tipologie di occupazione o a determinate aree urbane.

5. La Giunta comunale può inoltre deliberare particolari coefficienti di riduzione del canone nel caso di occupazioni mediante cantieri edili finalizzati ad interventi caratterizzati da un interesse pubblico o da una valenza sociale o richiesti da esigenze di messa in sicurezza degli spazi pubblici o d'uso pubblico o per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità e del decoro urbani.

6. La Giunta Comunale può infine deliberare per particolari manifestazioni, attività e/o eventi di particolare interesse e finalità pubblica, la riduzione della tariffa ordinaria del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 25

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. I balconi, le verande, i bow windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgenti dal filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione temporanea, nonché le scale e i gradini ed altresì le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle coperture generate dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono sul suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti il suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico e/o degli altri interventi oggetto del "Superbonus" al 110%. L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.
3. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
4. gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché non comprendano alcuna esposizione pubblicitaria;

- 5.le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in Concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- 6.le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 7.le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- 8.le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 9.le occupazioni di aree cimiteriali;
- 10.le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
11. passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap, nonché i passi carrabili a raso;
- 12.le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- 13.le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- 14.le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari, nonché le occupazioni dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- 15.occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- 16.occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o

professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

17.le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;

18.le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni; qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla realizzazione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione di suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;

19.le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso;

20.le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune;

21.i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

22.i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

23.le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

24.le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

25.le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili

e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

b) fino a fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

26. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

27.i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

28.i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

29.i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

30. L'esenzione è prevista inoltre relativamente alle occupazioni temporanee per una superficie complessiva non superiore ai 12 metri quadrati poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, iscritte al registro delle

O.N.L.U.S. per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici. Tale esenzione, soggetta ad autorizzazione, viene concessa previa formale richiesta degli interessati da indirizzare, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento, al Comune (Ufficio Tributi) nel caso di gestione diretta da parte del medesimo ovvero ad altro soggetto al quale il medesimo servizio di accertamento e riscossione e non può protrarsi per un periodo superiore a tre giorni.

31. Sono esenti dal pagamento del canone di cui al presente regolamento le superfici e gli spazi relativi qualora si tratti di occupazione di suolo o sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, con opere e manufatti destinati ad attività del servizio trasporto pubblico locale realizzati da parte o per conto dello Stato e/o da altri enti territoriali, a seguito della stipulazione di apposito protocollo d'intesa e/o convenzione preliminare con il Comune di Moncalieri.

32. Sono esenti le occupazioni, con infrastrutture relative, le stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza certificata.

Articolo 26 Particolari agevolazioni

1) Per le zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità e di riqualificazione urbana che comportino preclusioni al traffico veicolare per una durata superiore a sei mesi, la Giunta Comunale, a seguito di apposita relazione particolareggiata predisposta dai settori LL.PP., urbanistica, da trasmettere al Servizio Tributi, indicante tempistica, modalità, può deliberare agevolazioni sul canone per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione limitatamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgano all'interno della zona delimitata dalla medesima delibera.

2) L'onere finanziario, derivante dalla concessione delle predette agevolazioni o riduzioni, comunque non superiore complessivamente al 6% dell'importo iscritto in sede di previsioni annuali di entrata del bilancio di previsione relativamente al Canone Unico Patrimoniale, viene inserito in apposito capitolo del medesimo bilancio di esercizio.

3) Qualora le insegne di esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a sei mesi, relativamente a zone del territorio comunale ricomprese nella fattispecie di cui al comma precedente è data facoltà, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi tecnici comunali, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella esistente per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione del tributo.

Articolo 27

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo

utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e a presentare la dichiarazione delle utenze complessive sue entro il 30/04 di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al D.Lgs.7 marzo 2005 n.82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ovvero in relazione a particolari esigenze organizzative. Con la medesima deliberazione possono

essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione relativamente alle fattispecie precedentemente indicate.

Articolo 28

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo

c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5 e dall'art.23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs.30 aprile 1992 n.285.

3. L'indennità di cui al comma 2 del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento dell'indennità;

- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui al precedente comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29

Sanzioni

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. In caso di gestione esternalizzata del servizio di riscossione e accertamento dell'entrata il compito di emanazione degli atti spetta al Concessionario.

3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30

Rateazioni

1) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone, di cui al precedente articolo 29 comma 1, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2) Alle predette somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi legali.

3) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4) in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 31

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00

Articolo 32

Mercati

1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 33

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria ove non diversamente disposto da sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 34

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. E s.m.i.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio

1. Il Comune di Moncalieri mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di

messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Moncalieri garantisce in ogni caso agli interessati l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti appositamente individuati nell'allegato c).

Articolo 36

Impianti di proprietà' del Comune. Caratteristiche.

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 50 per ogni 1.000 abitanti.

2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato c) al presente regolamento.

3. Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e di collocazione sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune o dal suo concessionario,

4) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere i manifesti così come definiti dal co. 4 dell'art. 47 del DPR 495/92 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

5) a seconda della loro struttura e dimensione gli impianti vengono così ripartiti: *TABELLE MONOFACCIALI*, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituiti da una sola faccia, posizionate in senso verticale od orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali. cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200

orizzontali cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140

TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100; le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente :

verticali cm 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200

orizzontali cm 100 x 70, 140 x 100, 140 x 200

IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS), sono normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, o su palificazioni di sezione adeguata e tali da assicurare la stabilità statica del manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

ALTRI IMPIANTI

Sono impianti destinati ad attività diverse da quelle dell'affissione di manifesti, ma recanti uno spazio utilizzabile per le forme di pubblicità comunque compatibili con la natura dell'impianto stesso.

A titolo esemplificativo si citano:

- a) Preinsegne
- b) Transenne parapetonali
- c) Paline fermata bus
- d) Orologi con pannelli pubblicitari
- e) Fioriere con pannelli pubblicitari

f) Pannelli pubblicitari luminosi

g) Pensiline fermata bus

h) Contenitori getta rifiuti

I predetti possono essere installati ed affidati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a ditte specializzate, diverse dal Concessionario, previo esperimento di procedura di gara pubblica.

La collocazione dei predetti viene definita secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale.

Art. 37 Tipologia e Quantità degli impianti .

1) Le tipologie degli impianti affissionali allocati sul territorio comunale risulta la seguente:

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie, dalla Regione o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art.39 sopracitato.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano, in genere, gli impianti localizzati con criteri zonali destinati all'affissione di necrologi per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. sopracitato.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI Vi rientrano tutti gli impianti destinati all'affissione di manifesti aventi rilevanza economica per un quantitativo pari al 65% della superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE Vi rientrano tutti gli impianti destinati all'affissione di manifesti senza rilevanza economica da

utilizzarsi in occasione delle campagne elettorali per una superficie pari al 5% della superficie complessiva di cui all'articolo sopracitato.

IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE In eccedenza alla superficie complessiva di cui ai precedenti capoversi, viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, di una superficie massima pari al 20% della superficie di cui all'articolo sopracitato.

2) La Giunta Comunale, se del caso sentito l'ufficio tecnico competente, potrà disporre le integrazioni necessarie, o le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previste dal presente Regolamento.

3) La Giunta comunale, su proposta dell'ufficio tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali sulla base di riscontrate esigenze di servizio.

4) Il concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta comunale un adeguamento del Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze di servizio. La Giunta comunale può adottare la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 38- Assegnazione di spazi per le affissioni

1) Può essere attribuita a soggetti privati (diversi dal Concessionario) la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette a seguito di concessione. La superficie complessiva assegnabile è fissata nella misura di 18 mq. ogni 1.000 abitanti.

2) Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico, quindi deve considerarsi eccedente alla disponibilità pubblica riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

3) Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente a norma del presente Regolamento.

4) Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione a privati mediante la procedura della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale l'obbligo del pagamento di un canone di concessione se collocati, gli impianti, su suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Articolo 39

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella determinata con delibera della Giunta Comunale. Alle affissioni effettuate nella categoria normale si applica la tariffa standard deliberata dalla Giunta comunale; alle affissioni commerciali effettuate nella categoria speciale si applica la tariffa standard aumentata del 140 per cento.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

5. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti per i primi 10 giorni è quella deliberata dalla Giunta comunale per la Categoria normale e per la Categoria speciale, ai sensi del precedente comma 2.

6. La tariffa di cui al comma precedente è aumentata nella misura determinata

dalla Giunta Comunale per ogni periodo superiore a gg.5 o frazione di 5.

Articolo 40

Maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli 70 x 100 cm. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli 70 x 100 cm è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.
3. Nel caso di urgenze il canone è maggiorato del 10%, con un minimo di euro 30 per ciascuna commissione.

Articolo 41

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.

Articolo 42

Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 44
Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone, che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne

- dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
 8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
 9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
 10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
 11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art.44 bis

Prescrizioni particolari

1. Per le sole affissioni per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni :

- a) il periodo massimo di esposizione di ciascun ordinativo di affissione prefissata è di giorni 15, trascorsi i quali ulteriori affissioni da parte del medesimo richiedente dovranno essere collocate in posizioni diverse;
- b) la prenotazione degli spazi pubblicitari non può essere effettuata oltre i 60 giorni antecedenti il giorno di inizio dell'affissione;
- c) per ogni singola campagna pubblicitaria non può essere prenotato, con riferimento allo stesso mese più' del 10% degli spazi pubblici esistenti;
- d) in deroga a quanto previsto al punto b), in relazione alla disponibilità esistente, possono essere prenotati, non oltre i 20 gg. antecedenti quello di inizio dell'affissione, un massimo di 150 fogli.

Articolo 45

Vigilanza - sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 40 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 28 comma 2 lett.a) del presente regolamento.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 46 Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigente al 31/12/2020 nonché la relativa delibera tariffaria restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25/02/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.128 del 22/12/2021

Codice	Comune	Toponimo	Descrizione	Categoria Strada
0010	MONCALIE	BORGATA	BAUDUCCHI	CATEGORIA 4
0020	MONCALIE	BORGATA	TAGLIAFERRO	CATEGORIA 4
0030	MONCALIE	BORGATA	TETTI PIATTI	CATEGORIA 4
0040	MONCALIE	CORSO	DANTE	CATEGORIA 2
0050	MONCALIE	CORSO	PARINI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
0060	MONCALIE	CORSO	ROMA	CATEGORIA 2
0070	MONCALIE	CORSO	ROSSELLI FRATELLI	CATEGORIA 2
0080	MONCALIE	CORSO	SAVONA	CATEGORIA 1
0090	MONCALIE	CORSO	SAVONA	CATEGORIA 2
0100	MONCALIE	CORSO	SAVONA	CATEGORIA 4
0110	MONCALIE	CORSO	TRIESTE	CATEGORIA 2
0120	MONCALIE	LARGO	PASTRENGO	CATEGORIA 2
0130	MONCALIE	LUNGOPO	ABELLONIO	CATEGORIA 1
0240	MONCALIE	PIAZZA	AMEDEO FERDINANDO	CATEGORIA 1
0250	MONCALIE	PIAZZA	BADEN BADEN	CATEGORIA 1
0260	MONCALIE	PIAZZA	BENGASI	CATEGORIA 2
0270	MONCALIE	PIAZZA	BRENNERO	CATEGORIA 2
0280	MONCALIE	PIAZZA	CADUTI PER LA LIBERTA	CATEGORIA 1
0290	MONCALIE	PIAZZA	CADUTI PER LA LIBERTA	CATEGORIA 2
0300	MONCALIE	PIAZZA	DEL FIENO	CATEGORIA 2
0310	MONCALIE	PIAZZA	FAILLA	CATEGORIA 1
0320	MONCALIE	PIAZZA	MERCATO	CATEGORIA 2
0330	MONCALIE	PIAZZA	MERCATO	CATEGORIA 4
0340	MONCALIE	PIAZZA	PANISSERA	CATEGORIA 3
0350	MONCALIE	PIAZZA	VITTORIO EMANUELE	CATEGORIA 1
0360	MONCALIE	SALITA	DENZA GIUSEPPE PADRE	CATEGORIA 1
0370	MONCALIE	STRADA	CANONICA	CATEGORIA 3
0380	MONCALIE	STRADA	CARIGNANO	CATEGORIA 1
0390	MONCALIE	STRADA	CARIGNANO	CATEGORIA 2
0400	MONCALIE	STRADA	CARIGNANO	CATEGORIA 4
0410	MONCALIE	STRADA	CARPICE	CATEGORIA 2
0420	MONCALIE	STRADA	CARPICE	CATEGORIA 4
0430	MONCALIE	STRADA	CASTELVECCHIO	CATEGORIA 1
0440	MONCALIE	STRADA	CASTELVECCHIO	CATEGORIA 2
0450	MONCALIE	STRADA	CASTELVECCHIO	CATEGORIA 3
0460	MONCALIE	STRADA	DEL BOSSOLO	CATEGORIA 1
0470	MONCALIE	STRADA	DEL CERVO	CATEGORIA 2
0480	MONCALIE	STRADA	DEL PESCO	CATEGORIA 2
0490	MONCALIE	STRADA	DEL PESCO	CATEGORIA 3
0500	MONCALIE	STRADA	DELLA ROVERE	CATEGORIA 3

0510	MONCALIE STRADA	DELLE FINANZE	CATEGORIA 2
0520	MONCALIE STRADA	DELLE PRIMULE	CATEGORIA 2
0530	MONCALIE STRADA	FERRERO DI CAMBIANO	CATEGORIA 3
0540	MONCALIE STRADA	FINANZE	CATEGORIA 2
0550	MONCALIE STRADA	GENOVA	CATEGORIA 1
0560	MONCALIE STRADA	GENOVA	CATEGORIA 2
0570	MONCALIE STRADA	GORREE	CATEGORIA 3
0580	MONCALIE STRADA	LORETO	CATEGORIA 1
0590	MONCALIE STRADA	MADDALENA	CATEGORIA 3
0600	MONCALIE STRADA	MAIOLE	CATEGORIA 1
0610	MONCALIE STRADA	MAIOLE	CATEGORIA 3
0620	MONCALIE STRADA	MARGHERITE	CATEGORIA 3
0630	MONCALIE STRADA	MARSE'	CATEGORIA 1
0640	MONCALIE STRADA	MARSE'	CATEGORIA 4
0650	MONCALIE STRADA	MIRAVALLE	CATEGORIA 3
0660	MONCALIE STRADA	MONCALIERI	CATEGORIA 3
0670	MONCALIE STRADA	MONCALVO	CATEGORIA 3
0680	MONCALIE STRADA	MONGINA	CATEGORIA 2
0690	MONCALIE STRADA	PALERA	CATEGORIA 2
0700	MONCALIE STRADA	PALERA	CATEGORIA 4
0710	MONCALIE STRADA	PASUBIO	CATEGORIA 1
0720	MONCALIE STRADA	PECENASCO	CATEGORIA 4
0730	MONCALIE STRADA	PONCHIELLI	CATEGORIA 2
0740	MONCALIE STRADA	PRACIOSA	CATEGORIA 2
0750	MONCALIE STRADA	PRESERASCA	CATEGORIA 2
0760	MONCALIE STRADA	PRIMULE	CATEGORIA 3
0770	MONCALIE STRADA	PRIVATA CHIUSO	CATEGORIA 1
0780	MONCALIE STRADA	PRIVATA NASI	CATEGORIA 1
0790	MONCALIE STRADA	REBAUDE	CATEGORIA 3
0800	MONCALIE STRADA	REVIGLIASCO	CATEGORIA 1
0810	MONCALIE STRADA	REVIGLIASCO	CATEGORIA 2
0820	MONCALIE STRADA	REVIGLIASCO	CATEGORIA 3
0830	MONCALIE STRADA	RIGOLFO	CATEGORIA 1
0840	MONCALIE STRADA	RIGOLFO	CATEGORIA 4
0850	MONCALIE STRADA	RIO FREDDO	CATEGORIA 3
0860	MONCALIE STRADA	ROCCACATENE	CATEGORIA 4
0870	MONCALIE STRADA	SAN MICHELE	CATEGORIA 3
0880	MONCALIE STRADA	SANDA	CATEGORIA 4
0890	MONCALIE STRADA	SANTA VITTORIA	CATEGORIA 3
0900	MONCALIE STRADA	SCALERO	CATEGORIA 3
0910	MONCALIE STRADA	STAZIONE SANGONE	CATEGORIA 2

0920	MONCALIE STRADA	STUPINIGI	CATEGORIA 2
0930	MONCALIE STRADA	TETTI ROLLE	CATEGORIA 4
0940	MONCALIE STRADA	TIRO A SEGNO	CATEGORIA 1
0950	MONCALIE STRADA	TORINO	CATEGORIA 1
0960	MONCALIE STRADA	TORINO	CATEGORIA 3
0970	MONCALIE STRADA	TROFARELLO	CATEGORIA 3
0980	MONCALIE STRADA	VECCHIA DEL MORIONDO	CATEGORIA 1
0990	MONCALIE STRADA	VIGNOTTO	CATEGORIA 2
1000	MONCALIE STRADA	VILLASTELLONE	CATEGORIA 1
1010	MONCALIE STRADA	VINOVO	CATEGORIA 4
1020	MONCALIE STRADA	VIVERO	CATEGORIA 1
1030	MONCALIE STRADA	VIVERO	CATEGORIA 4
1040	MONCALIE VIA	ALBA	CATEGORIA 2
1050	MONCALIE VIA	ALFIERI VITTORIO	CATEGORIA 1
1060	MONCALIE VIA	ARDUINO ADOLFO	CATEGORIA 1
1070	MONCALIE VIA	ARGIROUPOLI	CATEGORIA 1
1080	MONCALIE VIA	ARIOSTO LUDOVICO	CATEGORIA 2
1090	MONCALIE VIA	ASILO DUBBIE	CATEGORIA 1
1100	MONCALIE VIA	BADEN POWELL	CATEGORIA 2
1110	MONCALIE VIA	BARACCA FRANCESCO	CATEGORIA 2
1120	MONCALIE VIA	BATTISTI CESARE	CATEGORIA 2
1130	MONCALIE VIA	BEATO BERNARDO	CATEGORIA 1
1140	MONCALIE VIA	BELLINI VINCENZO	CATEGORIA 2
1150	MONCALIE VIA	BERIA MAURIZIO	CATEGORIA 3
1160	MONCALIE VIA	BIXIO NINO	CATEGORIA 2
1170	MONCALIE VIA	BOCCACCIO	CATEGORIA 1
1180	MONCALIE VIA	BOCCARDO GIUSEPPE	CATEGORIA 1
1190	MONCALIE VIA	BOGINO	CATEGORIA 1
1200	MONCALIE VIA	BOSSO GIACOMO	CATEGORIA 2
1210	MONCALIE VIA	BOVES	CATEGORIA 2
1220	MONCALIE VIA	BROFFERIO	CATEGORIA 2
1230	MONCALIE VIA	BRUNO GIORDANO	CATEGORIA 2
1240	MONCALIE VIA	BUGATTI ETTORE	CATEGORIA 4
1250	MONCALIE VIA	BUOZZI BRUNO	CATEGORIA 1
1260	MONCALIE VIA	CAIROLI FRATELLI	CATEGORIA 2
1270	MONCALIE VIA	CAPPONI PIER	CATEGORIA 1
1280	MONCALIE VIA	CARDUCCI GIOSUE'	CATEGORIA 2
1290	MONCALIE VIA	CASTELLO DI MIRAFIORI	CATEGORIA 2
1300	MONCALIE VIA	CATTANEO RENZO	CATEGORIA 1
1310	MONCALIE VIA	CAVOUR	CATEGORIA 1
1320	MONCALIE VIA	CEIRANO	CATEGORIA 3

1330	MONCALIE VIA	CEIRANO	CATEGORIA 4
1340	MONCALIE VIA	CELLINI BENVENUTO	CATEGORIA 2
1350	MONCALIE VIA	CERNAIA	CATEGORIA 1
1360	MONCALIE VIA	CERVI FRATELLI	CATEGORIA 1
1370	MONCALIE VIA	CHERASCO	CATEGORIA 2
1380	MONCALIE VIA	CIMABUE	CATEGORIA 2
1390	MONCALIE VIA	COLLODI CARLO	CATEGORIA 2
1400	MONCALIE VIA	COLOMBO CRISTOFORO	CATEGORIA 1
1410	MONCALIE VIA	COLOMBO GIUSEPPE PADRE	CATEGORIA 1
1420	MONCALIE VIA	CONFALONIERI FEDERICO	CATEGORIA 1
1430	MONCALIE VIA	CORRADINO	CATEGORIA 2
1440	MONCALIE VIA	CRUTO	CATEGORIA 4
1450	MONCALIE VIA	CRUTO ALESSANDRO	CATEGORIA 4
1460	MONCALIE VIA	CURIEL	CATEGORIA 2
1470	MONCALIE VIA	DE AMICIS	CATEGORIA 2
1480	MONCALIE VIA	DE GASPERI ALCIDE	CATEGORIA 1
1490	MONCALIE VIA	DE NICOLA ENRICO	CATEGORIA 1
1500	MONCALIE VIA	DEI MILLE	CATEGORIA 2
1510	MONCALIE VIA	DEI TIGLI	CATEGORIA 3
1520	MONCALIE VIA	DEL BALLO	CATEGORIA 1
1530	MONCALIE VIA	DELEDDA GRAZIA	CATEGORIA 1
1540	MONCALIE VIA	DELLA CAVA	CATEGORIA 4
1550	MONCALIE VIA	DELLE FONDERIE	CATEGORIA 2
1560	MONCALIE VIA	DELLE MIMOSE	CATEGORIA 3
1570	MONCALIE VIA	DELL'INFANZIA	CATEGORIA 1
1580	MONCALIE VIA	DEVALLE GIORGIO	CATEGORIA 3
1590	MONCALIE VIA	DI VITTORIO	CATEGORIA 4
1600	MONCALIE VIA	DIAZ ARMANDO	CATEGORIA 1
1610	MONCALIE VIA	DON MINZONI	CATEGORIA 1
1620	MONCALIE VIA	DONIZETTI GAETANO	CATEGORIA 2
1630	MONCALIE VIA	EINAUDI LUIGI	CATEGORIA 1
1640	MONCALIE VIA	F.LLI BEATI BOCCARDO	CATEGORIA 4
1650	MONCALIE VIA	F.LLI MASERA	CATEGORIA 1
1660	MONCALIE VIA	FERMI	CATEGORIA 3
1670	MONCALIE VIA	FERRARI ENZO	CATEGORIA 4
1680	MONCALIE VIA	FIUME	CATEGORIA 2
1690	MONCALIE VIA	FOGAZZARO ANTONIO	CATEGORIA 2
1700	MONCALIE VIA	FOSCOLO UGO	CATEGORIA 2
1710	MONCALIE VIA	FOSSANO	CATEGORIA 2
1720	MONCALIE VIA	FRANCESCO PETRARCA	CATEGORIA 1
1730	MONCALIE VIA	GALILEI GALILEO	CATEGORIA 1

1740	MONCALIE VIA	GALIMBERTI DUCCIO	CATEGORIA 2
1750	MONCALIE VIA	GARIBALDI	CATEGORIA 1
1760	MONCALIE VIA	GAUTHIER TEOFILO	CATEGORIA 3
1770	MONCALIE VIA	GIACOSA GIUSEPPE	CATEGORIA 1
1780	MONCALIE VIA	GIOTTO	CATEGORIA 2
1790	MONCALIE VIA	GIOVANNI XXIII PAPA	CATEGORIA 2
1800	MONCALIE VIA	GOBETTI PIERO	CATEGORIA 2
1810	MONCALIE VIA	GOITO	CATEGORIA 1
1820	MONCALIE VIA	GORIZIA	CATEGORIA 2
1830	MONCALIE VIA	GRAMSCI ANTONIO	CATEGORIA 2
1840	MONCALIE VIA	GRANDI ACHILLE	CATEGORIA 4
1850	MONCALIE VIA	GRIMALDI	CATEGORIA 1
1860	MONCALIE VIA	I MAGGIO	CATEGORIA 2
1870	MONCALIE VIA	JUGLARIS	CATEGORIA 2
1880	MONCALIE VIA	KENNEDY JOHN FITZGERALD	CATEGORIA 1
1890	MONCALIE VIA	LAGRANGE	CATEGORIA 2
1900	MONCALIE VIA	LANCIA VINCENZO	CATEGORIA 3
1910	MONCALIE VIA	LEONARDO DA VINCI	CATEGORIA 2
1920	MONCALIE VIA	LEOPARDI GIACOMO	CATEGORIA 2
1930	MONCALIE VIA	LURISIA	CATEGORIA 2
1940	MONCALIE VIA	MAMELI GOFFREDO	CATEGORIA 2
1950	MONCALIE VIA	MANZONI ALESSANDRO	CATEGORIA 2
1960	MONCALIE VIA	MARENCO	CATEGORIA 2
1970	MONCALIE VIA	MARONCELLI PIETRO	CATEGORIA 2
1980	MONCALIE VIA	MARSALA	CATEGORIA 2
1990	MONCALIE VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
2000	MONCALIE VIA	MARTIRI DI CEFALONIA	CATEGORIA 2
2010	MONCALIE VIA	MASCAGNI PIETRO	CATEGORIA 2
2020	MONCALIE VIA	MATTEOTTI GIACOMO	CATEGORIA 1
2030	MONCALIE VIA	MAZZINI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
2040	MONCALIE VIA	MENTANA	CATEGORIA 2
2050	MONCALIE VIA	MIRAFIORI	CATEGORIA 2
2060	MONCALIE VIA	MOLINO	CATEGORIA 2
2070	MONCALIE VIA	MOLINO DEL PASCOLO	CATEGORIA 4
2080	MONCALIE VIA	MONCENISIO	CATEGORIA 1
2090	MONCALIE VIA	MONCENISIO	CATEGORIA 2
2100	MONCALIE VIA	MONFALCONE	CATEGORIA 1
2110	MONCALIE VIA	MONTANO MASSIMO	CATEGORIA 1
2120	MONCALIE VIA	MONTE BIANCO	CATEGORIA 2
2130	MONCALIE VIA	MONTE GRAPPA	CATEGORIA 1
2140	MONCALIE VIA	MONTE NERO	CATEGORIA 1

2150	MONCALIE VIA	MONTEBELLO	CATEGORIA 2
2160	MONCALIE VIA	MONTI VINCENZO	CATEGORIA 2
2170	MONCALIE VIA	MONVISO	CATEGORIA 1
2180	MONCALIE VIA	NEGRI ADA	CATEGORIA 1
2190	MONCALIE VIA	NIEVO IPPOLITO	CATEGORIA 2
2200	MONCALIE VIA	NILDE IOTTI	CATEGORIA 4
2210	MONCALIE VIA	PALLI NATALE	CATEGORIA 2
2220	MONCALIE VIA	PANNUNZIO MARIO	CATEGORIA 1
2230	MONCALIE VIA	PASCOLI	CATEGORIA 2
2240	MONCALIE VIA	PASTORE	CATEGORIA 4
2250	MONCALIE VIA	PASTRENGO	CATEGORIA 1
2260	MONCALIE VIA	PASTRENGO	CATEGORIA 2
2270	MONCALIE VIA	PATERI	CATEGORIA 3
2280	MONCALIE VIA	PAVESE CESARE	CATEGORIA 1
2290	MONCALIE VIA	PESCHIERA	CATEGORIA 2
2300	MONCALIE VIA	PIAVE	CATEGORIA 2
2310	MONCALIE VIA	PININFARINA	CATEGORIA 2
2320	MONCALIE VIA	PIRANDELLO LUIGI	CATEGORIA 2
2330	MONCALIE VIA	PONCHIELLI AMILCARE	CATEGORIA 2
2340	MONCALIE VIA	POSTIGLIONE FORTUNATO	CATEGORIA 4
2350	MONCALIE VIA	PRIVATA ALTA ITALIA	CATEGORIA 1
2360	MONCALIE VIA	PUCCINI GIACOMO	CATEGORIA 2
2370	MONCALIE VIA	REAL COLLEGIO	CATEGORIA 1
2380	MONCALIE VIA	ROBALDO GIUSEPPE	CATEGORIA 2
2390	MONCALIE VIA	ROMITA	CATEGORIA 2
2400	MONCALIE VIA	ROSSA GUIDO	CATEGORIA 4
2410	MONCALIE VIA	ROSSINI GIOACCHINO	CATEGORIA 2
2420	MONCALIE VIA	SALUZZO	CATEGORIA 2
2430	MONCALIE VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	CATEGORIA 2
2440	MONCALIE VIA	SAN MARTINO	CATEGORIA 1
2450	MONCALIE VIA	SAN MATTEO	CATEGORIA 2
2460	MONCALIE VIA	SAN VINCENZO	CATEGORIA 2
2470	MONCALIE VIA	SANTA CROCE	CATEGORIA 1
2480	MONCALIE VIA	SANTA MARIA	CATEGORIA 2
2490	MONCALIE VIA	SANTI	CATEGORIA 4
2500	MONCALIE VIA	SAURO NAZARIO	CATEGORIA 2
2510	MONCALIE VIA	SELLA QUINTINO	CATEGORIA 2
2520	MONCALIE VIA	SERAO MATILDE	CATEGORIA 1
2530	MONCALIE VIA	SESTRIERE	CATEGORIA 2
2540	MONCALIE VIA	SOLFERINO	CATEGORIA 2
2550	MONCALIE VIA	SOMALIA	CATEGORIA 2

2560	MONCALIE VIA	SPERI TITO	CATEGORIA 2
2570	MONCALIE VIA	TAMAGNONE	CATEGORIA 2
2580	MONCALIE VIA	TENIVELLI	CATEGORIA 1
2590	MONCALIE VIA	TIEPOLO	CATEGORIA 1
2600	MONCALIE VIA	TIEPOLO	CATEGORIA 2
2610	MONCALIE VIA	TITO SPERI	CATEGORIA 2
2620	MONCALIE VIA	TOMMASEO NICOLO'	CATEGORIA 2
2630	MONCALIE VIA	TORQUATO TASSO	CATEGORIA 1
2640	MONCALIE VIA	TRENTO	CATEGORIA 2
2650	MONCALIE VIA	TURATI FILIPPO	CATEGORIA 1
2660	MONCALIE VIA	UNGARETTI GIUSEPPE	CATEGORIA 1
2670	MONCALIE VIA	VIBERTI CANDIDO	CATEGORIA 4
2680	MONCALIE VIA	VICO GIAMBATTISTA	CATEGORIA 2
2690	MONCALIE VIA	VILLAFRANCA	CATEGORIA 2
2700	MONCALIE VIA	VITTIME DEL VAJONT	CATEGORIA 4
2710	MONCALIE VIA	VITTIME DI BOLOGNA	CATEGORIA 1
2720	MONCALIE VIA	VITTIME DI BOLOGNA	CATEGORIA 2
2730	MONCALIE VIA	VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA	CATEGORIA 4
2740	MONCALIE VIA	VITTIME DI PIAZZA FONTANA	CATEGORIA 4
2750	MONCALIE VIA	XXIV MAGGIO	CATEGORIA 1
2760	MONCALIE VIA	ZARA	CATEGORIA 2
2770	MONCALIE VIA	ZARA	CATEGORIA 4
2780	MONCALIE VIALE	BERLINGUER	CATEGORIA 4
2790	MONCALIE VIALE	DEL CASTELLO	CATEGORIA 1
2800	MONCALIE VIALE	DEL CASTELLO	CATEGORIA 2
2810	MONCALIE VIALE	EUROPA	CATEGORIA 2
2820	MONCALIE VIALE	GIORDANA	CATEGORIA 2
2830	MONCALIE VIALE	PORTA PIACENTINA	CATEGORIA 1
2840	MONCALIE VIALE	RIMEMBRANZA	CATEGORIA 1
2850	MONCALIE VIALE	STAZIONE	CATEGORIA 1
2860	MONCALIE VICOLO	DELLA CHA'	CATEGORIA 1
2870	MONCALIE VICOLO	DENINA	CATEGORIA 1
2880	MONCALIE VICOLO	PELLICO SILVIO	CATEGORIA 1
2890	MONCALIE REGIONE	VALLERE	CATEGORIA 2
2900	MONCALIE	CAVI E IMPIANTI AZ.EROG.PUBB.S	CATEGORIA 0
3000	MONCALIE MERCATO	LUNGO PO ABELLONIO	CATEGORIA 1
3010	MONCALIE MERCATO	PIAZZA CADUTI	CATEGORIA 1
3020	MONCALIE MERCATO	TETTI PIATTI	CATEGORIA 4
3030	MONCALIE PIAZZA	CARDINAL MASSAJA	CATEGORIA 3
3040	MONCALIE PIAZZA	MOLLO	CATEGORIA 2
3050	MONCALIE PIAZZA	UMBERTO I	CATEGORIA 1

3060	MONCALIE SALITA	DEI BERSAGLIERI	CATEGORIA 1
3070	MONCALIE STRADA	BARAUDINA	CATEGORIA 4
3080	MONCALIE STRADA	COLOMBERO	CATEGORIA 1
3090	MONCALIE STRADA	CUNIOLI ALTI	CATEGORIA 3
3100	MONCALIE STRADA	DELLE GINESTRE	CATEGORIA 3
3110	MONCALIE STRADA	FREYLIA MEZZI	CATEGORIA 2
3120	MONCALIE STRADA	RIGOLINO	CATEGORIA 1
3130	MONCALIE STRADA	SANTA BRIGIDA	CATEGORIA 3
3140	MONCALIE STRADA	SANT'ANSELMO	CATEGORIA 1
3150	MONCALIE STRADA	TAGLIAFERRO	CATEGORIA 4
3160	MONCALIE STRADA	VILLASTELLA	CATEGORIA 3
3170	MONCALIE VIA	ALBINI	CATEGORIA 1
3180	MONCALIE VIA	ARIOSTO	CATEGORIA 1
3190	MONCALIE VIA	ASQUINI	CATEGORIA 1
3200	MONCALIE VIA	BARETTI	CATEGORIA 1
3210	MONCALIE VIA	BERTERO	CATEGORIA 2
3220	MONCALIE VIA	BULLIO	CATEGORIA 3
3230	MONCALIE VIA	CANOVA	CATEGORIA 1
3240	MONCALIE VIA	CARLO ALBERTO	CATEGORIA 1
3250	MONCALIE VIA	COLLEONI	CATEGORIA 1
3260	MONCALIE VIA	DEI BIANCOSPINI	CATEGORIA 1
3270	MONCALIE VIA	DEI LONGOBARDI	CATEGORIA 1
3280	MONCALIE VIA	DELLA PIETA'	CATEGORIA 1
3290	MONCALIE VIA	DELLA SORGENTE	CATEGORIA 1
3300	MONCALIE VIA	DELLE RISORGIVE	CATEGORIA 1
3310	MONCALIE VIA	DOBERDO	CATEGORIA 1
3320	MONCALIE VIA	DUCA D'AOSTA	CATEGORIA 1
3330	MONCALIE VIA	F.LLI MASINO	CATEGORIA 3
3340	MONCALIE VIA	FLACCO ORAZIO	CATEGORIA 1
3350	MONCALIE VIA	LAMARMORA	CATEGORIA 3
3360	MONCALIE VIA	LUNGA RIVA	CATEGORIA 1
3370	MONCALIE VIA	MUGGIA	CATEGORIA 1
3380	MONCALIE VIA	PALERMO	CATEGORIA 1
3390	MONCALIE VIA	PARENZO	CATEGORIA 1
3400	MONCALIE VIA	PRACIOSA	CATEGORIA 2
3410	MONCALIE VIA	PRINCIPESSA CLOTILDE	CATEGORIA 1
3420	MONCALIE VIA	RIGOLINO	CATEGORIA 3
3430	MONCALIE VIA	ROVIGNO	CATEGORIA 1
3440	MONCALIE VIA	SETTEMBRINI	CATEGORIA 1
3450	MONCALIE VICOLO	BUONARROTI	CATEGORIA 1
3460	MONCALIE VICOLO	COTTA	CATEGORIA 1

3470	MONCALIE VICOLO	DEI FIORI	CATEGORIA 3
3480	MONCALIE VICOLO	DUCH	CATEGORIA 1
3490	MONCALIE VICOLO	GIOBERTI	CATEGORIA 1
3500	MONCALIE VICOLO	GIOIA	CATEGORIA 1
3510	MONCALIE VICOLO	MURATORI	CATEGORIA 1
3520	MONCALIE VICOLO	SAVONAROLA	CATEGORIA 1
3530	MONCALIE VICOLO	TIZIANO	CATEGORIA 1
3540	MONCALIE VIA	SESTRIERE	CATEGORIA 1
3550	MONCALIE VIA	PALESTRO	CATEGORIA 1
3560	MONCALIE STRADA	LORETO	CATEGORIA 3
3570	MONCALIE VIA	CAVALIERI DEL LAVORO	CATEGORIA 2
3580	MONCALIE STRADA	BARAUDA	CATEGORIA 4
3590	MONCALIE VIA	LEGNANO	CATEGORIA 2
3600	MONCALIE VIA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	CATEGORIA 1
3610	MONCALIE STRADA	RIVAMARE	CATEGORIA 3
3620	MONCALIE STRADA	VISONE	CATEGORIA 3
3630	MONCALIE VIA	CENASCO	CATEGORIA 3
3640	MONCALIE VIA	SEGANTINI	CATEGORIA 3
3950	MONCALIE STRADA	SANT'AMBROGIO	CATEGORIA 1
3960	MONCALIE BORGATA	TETTI SAPINI	CATEGORIA 4
3970	MONCALIE VIALE	DEI CILIEGI	CATEGORIA 3
3980	MONCALIE VIALE	DEGLI ARTIGIANI	CATEGORIA 2
3990	MONCALIE VIA	NOVELLIS SOFIA	CATEGORIA 4
4000	MONCALIE STRADA	CIGALA	CATEGORIA 3
4010	MONCALIE PIAZZA	MARCONI	CATEGORIA 1
4020	MONCALIE STRADA	GAVONI	CATEGORIA 3
4030	MONCALIE VIA	BARICCO	CATEGORIA 3
4040	MONCALIE VIA	LUCREZIO CARO	CATEGORIA 3
4050	MONCALIE LUNGOPO	ABELLONIO	CATEGORIA 1
4060	MONCALIE PIAZZA	D'ALLEO	CATEGORIA 2
4070	MONCALIE PIAZZA	RISORGIMENTO	CATEGORIA 2
4080	MONCALIE VICOLO	CERUTTI	CATEGORIA 3
4090	MONCALIE STRADA	BRANDINA	CATEGORIA 1
4100	MONCALIE STRADA	VICINALE MOLINELLO	CATEGORIA 4
4151	MONCALIE VIA	IV NOVEMBRE	CATEGORIA 1

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 1/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
9999	9999			*	COMUNALE	
790	2160		STRADA PROVINCIALE	* 144	COMUNALE	
1250	0740	CS	VIA	* A. GRANDI	COMUNALE	
470	0750		VIA	* ADA NEGRI	COMUNALE	
920	0760		VIA	* ALBA	COMUNALE	
780	2250		PIAZZALE	* ALDO MORO	COMUNALE	
1360	1040	CS	VIA	* ALESSANDRO CRUTO	COMUNALE	
770	0770		VIA	* ALFIERI	COMUNALE	
1850	0140		PIAZZA	* AMEDEO FERDINANDO	COMUNALE	
790	0780		VIA	* ARDUINO	COMUNALE	
60	0150		PIAZZA	* BADEN BADEN	COMUNALE	
470	0790		VIA	BARACCA	COMUNALE	
470	0791	CS	VIA	* BARACCA	COMUNALE	
200	0800		VIA	* BARCHETTO	COMUNALE	
1890	0810		VIA	* BARETTI	COMUNALE	
920	2290		STRADA	* BARICCO	COMUNALE	
260	0820		VIA	BASSE LINGOTTO	COMUNALE	
260	0821	CS	VIA	* BASSE LINGOTTO	COMUNALE	
190	0100		FRAZIONE	* BAUDUCCHI	COMUNALE	
310	0840	CS	VIA	* BELLINI	COMUNALE	
270	0160	CS	PIAZZA	* BENGASI	COMUNALE	
940	0170		PIAZZA	* BERIA	COMUNALE	
930	0850		VIA	* BERIA	COMUNALE	
780	0860		VIA	* BERLINGUER	COMUNALE	
2170	0870		VIA	* BOCCARDO	COMUNALE	
2170	0871	CS	VIA	* BOCCARDO	COMUNALE	
880	0880	CS	VIA	* BOGINO	COMUNALE	
930	0890		VIA	* BOVES	COMUNALE	
1150	0280		STRADA	* BRANDINA	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 2/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
490	0180	CS	PIAZZA	* BRENNERO	COMUNALE	
430	0900	CS	VIA	* BROFFERIO	COMUNALE	
1550	0910	CS	VIA	* BRUNO BUOZZI	COMUNALE	
2120	0290		STRADA	* BUSSI	COMUNALE	
1680	0190	CS	PIAZZA	* CADUTI DELLA LIBERTA'	COMUNALE	
560	2270	CS	VIA	* CAIROLI	COMUNALE	
350	0300	CS	STRADA	* CANONICA	COMUNALE	
2190	2190			* CAPOLUOGO	COMUNALE	
450	0920	CS	VIA	* CARDUCCI	COMUNALE	
730	0310		STRADA	* CARIGNANO	COMUNALE	
730	0321	CS	STRADA	* CARIGNANO	NonDefinito	
720	0320		STRADA	* CARIGNANO SS20	COMUNALE	
1820	0930		VIA	* CARLO ALBERTO	COMUNALE	
840	0330		STRADA	* CARPICE	COMUNALE	
670	0940		VIA	* CATTANEO	COMUNALE	
830	0950		VIA	* CAVALIERI DEL LAVORO	COMUNALE	
1690	0960	CS	VIA	* CAVOUR	COMUNALE	
1690	0970	CS	VIA	* CAVOUR - SS29	COMUNALE	
2000	0980		VIA	* CERNAIA	COMUNALE	
440	0830	CS	VIA	* CESARE BATTISTI	COMUNALE	
1460	0990		VIA	* CESARE PAVESE	COMUNALE	
1620	0340		STRADA	* CHIUSO	COMUNALE	
280	1000	CS	VIA	* CIMABUE	COMUNALE	
2200	2200			* CIRCONVALLAZIONE	COMUNALE	
2230	2230		VIA	COL DI TENDA	COMUNALE	
0	2353		VIA	* COLLODI	NonDefinito	
1840	1010		VIA	* COLOMBO	COMUNALE	
2200	1020		VIA	* CONFALONIERI	COMUNALE	
1030	1030		VIA	* CORRADINO	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 3/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
1030	1031	CS	VIA	* CORRADINO	COMUNALE	
960	1050		VIA	* CURIEL	COMUNALE	
960	1051	CS	VIA	* CURIEL	COMUNALE	
180	2260	CS	VIA	* CUSTOZA	COMUNALE	
410	0020	CS	CORSO	* DANTE	COMUNALE	
420	0200	CS	PIAZZA	* DANTE	COMUNALE	
650	1060		VIA	* DE GASPERI	COMUNALE	
850	1070		VIA	* DEGLI ARTIGIANI	COMUNALE	
530	1080	CS	VIA	* DEI MILLE	COMUNALE	
0	2352		VIA	* DEI TIGLI	NonDefinito	
590	1090	CS	VIA	* DEL BALLO	COMUNALE	
2150	0350		STRADA	* DEL BOSSOLO	COMUNALE	
40	2090	CS	VIALE	* DEL CASTELLO	COMUNALE	
1120	0210		PIAZZA	* DEL FIENO	COMUNALE	
1100	0220		PIAZZA	* DEL MERCATO	COMUNALE	
1080	1100		VIA	* DEL MULINO	COMUNALE	
970	0360		STRADA	* DEL REDENTORE	COMUNALE	
870	2210		VIA	* DEL SILICIO	COMUNALE	
890	1110		VIA	* DELLA CAVA	COMUNALE	
900	1120		VIA	* DELLA PETRAIA	COMUNALE	
160	0370		STRADA	* DELLA ROVERE	COMUNALE	
880	2220		VIA	* DELL'ACCIAIO	COMUNALE	
710	1130	CS	VIA	* DELLE FINANZE	COMUNALE	
860	1140		VIA	* DELLE IMPRESE	COMUNALE	
570	1150	CS	VIA	* DELL'INFANZIA	COMUNALE	
90	0380		STRADA	* DEVALLE	COMUNALE	
1270	1160	CS	VIA	* DI VITTORIO	COMUNALE	
1960	0390		STRADA	* DLA MADDALENA	COMUNALE	
450	1170		VIA	* DON MINZONI	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 4/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
450	1171	CS	VIA	* DON MINZONI	COMUNALE	
730	1180		VIA	* DUCA D'AOSTA	COMUNALE	
1610	1190		VIA	* EINAUDI	COMUNALE	
1610	2100		VIALE	EINAUDI	COMUNALE	
1610	1191	CS	VIA	* EINAUDI	COMUNALE	
0	2354	CS	STRADA	* ENZO FERRARI	COMUNALE	
1220	2170		TANGENZIALE	* EST BAUDUCCHI	COMUNALE	
1350	1200	CS	VIA	* ETTORE BUGATTI	COMUNALE	
820	1210		VIA	* EUROPA	COMUNALE	
1340	1220	CS	VIA	* F.LLI CEIRANO	COMUNALE	
2210	1230		VIA	* F.LLI CERVI	COMUNALE	
1740	1240		VIA	* F.LLI MASINO	COMUNALE	
1600	0230	CS	PIAZZA	* FAILLA	COMUNALE	
1290	0730	CS	VIA	* FERDINANDO SANTI	COMUNALE	
550	1250	CS	VIA	* FIUME	COMUNALE	
120	1260		VIA	* FLACCO	COMUNALE	
240	1270	CS	VIA	* FORTUNATO POSTIGLIONE	COMUNALE	
940	1280		VIA	* FOSSANO	COMUNALE	
340	1290	CS	VIA	* FRATELLI CEIRANO	COMUNALE	
990	1310		VIA	* GALILEI	COMUNALE	
140	1320		VIA	* GARIBALDI	COMUNALE	
1710	0400	CS	STRADA	* GENOVA	COMUNALE	
1710	0410	CS	STRADA	GENOVA 206 BIS	COMUNALE	
1710	0420	CS	STRADA	* GENOVA SS29	COMUNALE	
0	2370		VIA	* GIACOSA	NonDefinito	
1030	1330		VIA	* GIOBERTI	COMUNALE	
1050	2110		VIALE	* GIORDANA	COMUNALE	
670	1340		VIA	* GIORDANO BRUNO	COMUNALE	
340	1350	CS	VIA	* GIOTTO	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 5/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
640	1360	CS	VIA	* GOBETTI	COMUNALE	
160	1370	CS	VIA	* GOITO	COMUNALE	
600	1380	CS	VIA	* GORIZIA	COMUNALE	
610	1390	CS	VIA	* GRAMSCI	COMUNALE	
1260	1400	CS	VIA	* GRANDI	COMUNALE	
1520	1410		VIA	* GRAZIA DELEDDA	COMUNALE	
320	1300	CS	VIA	* GUIDO ROSSA	COMUNALE	
1660	2350		VIA	IV NOVEMBRE	COMUNALE	
990	1420		VIA	JUGLARIS	COMUNALE	
630	1430		VIA	* KENNEDY	COMUNALE	
1110	1440		VIA	* LAGRANGE	COMUNALE	
1110	1441	CS	VIA	* LAGRANGE	COMUNALE	
230	1450	CS	VIA	* LEOPARDI	COMUNALE	
630	1460	CS	VIA	* LIVORNO	COMUNALE	
9000	9000			LOCALI PUBBLICI	COMUNALE	
950	1470		VIA	* LURISIA	COMUNALE	
960	0430		STRADA	* MADDALENA	COMUNALE	
1420	1480		VIA	* MADRE TERESA DI CALCUTTA	COMUNALE	
2130	0440		STRADA	* MAIOLE	COMUNALE	
2130	0441	CS	STRADA	* MAIOLE	COMUNALE	
130	1490		VIA	* MARCO POLO	COMUNALE	
2180	0240		PIAZZA	* MARCONI	COMUNALE	
190	1500		VIA	* MARENGO	COMUNALE	
570	1510	CS	VIA	* MARONCELLI	COMUNALE	
1410	0450		STRADA	* MARSE'	COMUNALE	
1410	0451	CS	STRADA	MARSE'	COMUNALE	
1130	1520	CS	VIA	* MARTIRI DELLA LIBERTA'	COMUNALE	
380	1530	CS	VIA	* MARTIRI DI CEFALONIA	COMUNALE	
370	1540	CS	VIA	* MASCAGNI	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 6/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
1760	1550		VIA	* MATTEOTTI	COMUNALE	
1090	0250		PIAZZA	* MERCATO	COMUNALE	
500	1560	CS	VIA	* MIRAFIORI	COMUNALE	
430	0490		STRADA	* MOLINO DEL PASCOLO	COMUNALE	
980	0460		STRADA	* MONCALVO	COMUNALE	
220	1570	CS	VIA	* MONCENISIO	COMUNALE	
1040	0470		STRADA	* MONGINA	COMUNALE	
1040	0480		STRADA	MONGINA 12 BIS	COMUNALE	
2100	1580		VIA	* MONTANO	COMUNALE	
2100	1581	CS	VIA	MONTANO	COMUNALE	
580	1620	CS	VIA	* MONTE NERO	COMUNALE	
1070	1590		VIA	* MONTEBELLO	COMUNALE	
1070	1591	CS	VIA	* MONTEBELLO	COMUNALE	
320	1600	CS	VIA	* MONTEBIANCO	COMUNALE	
1720	1610		VIA	* MONTEGRAPPA	COMUNALE	
1480	2330		STRADA	MONVISO	COMUNALE	
480	1630	CS	VIA	* NATALE PALLI	COMUNALE	
460	1640	CS	VIA	* NAZZARIO SAURO	COMUNALE	
680	1650		VIA	* NIEVO	COMUNALE	
1880	0270		SALITA	* PADRE DENZA	COMUNALE	
1390	0500		STRADA	* PALERA	COMUNALE	
1390	0501	CS	STRADA	* PALERA	COMUNALE	
50	1660		VIA	* PALESTRO	COMUNALE	
50	1661	CS	VIA	* PALESTRO	COMUNALE	
530	1670		VIA	* PANNUNZIO	COMUNALE	
240	1680	CS	VIA	* PAPA GIOVANNI XXIII	COMUNALE	
690	0030	CS	CORSO	* PARINI	COMUNALE	
2280	2280		VIA	* PASCOLI	COMUNALE	
1370	1690	CS	VIA	* PASTORE	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 7/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
170	0130		LARGO	* PASTRENGO	COMUNALE	
650	1700	CS	VIA	* PASTRENGO	COMUNALE	
1400	0510		STRADA	* PECENASCO	COMUNALE	
1950	0520		STRADA	* PECETTO	COMUNALE	
210	1710		VIA	* PESCHIERA	COMUNALE	
210	1711	CS	VIA	* PESCHIERA	NonDefinito	
100	1720		VIA	* PETRARCA	COMUNALE	
510	1730	CS	VIA	* PIAVE	COMUNALE	
590	1740	CS	VIA	* PININFARINA	COMUNALE	
580	1750	CS	VIA	* PONCHIELLI	COMUNALE	
860	2120		VIALE	* PORTA PIACENTINA	COMUNALE	
1760	1760	CS	VIA	* POSTIGLIONE	COMUNALE	
300	0530	CS	STRADA	* PRACIOSA	COMUNALE	
970	0540		STRADA	* PRESERASCA	COMUNALE	
1500	0550		STRADA	* PRIVATA NASI	COMUNALE	
360	1770	CS	VIA	* PUCCINI	COMUNALE	
1810	1780		VIA	* REAL COLLEGIO	COMUNALE	
1010	0560		STRADA	* REBAUDE	COMUNALE	
1010	0561	CS	STRADA	* REBAUDE	COMUNALE	
659	0570		STRADA	* REGIONE FREYLIA MEZZI	COMUNALE	
1900	0591	CS	STRADA	* REVEGLIASCO	COMUNALE	
1910	0010		CIRCONVALLAZIONE	* REVIGLIASCO	COMUNALE	
1900	0580		STRADA	* REVIGLIASCO	COMUNALE	
1900	0590		STRADA	* REVIGLIASCO SP 125	COMUNALE	
330	1790		VIA	* RIGOLFO	COMUNALE	
70	2130		VIALE	* RIMEMBRANZA	COMUNALE	
2300	2300		VIA	RIVAMARE	COMUNALE	
520	1800	CS	VIA	* ROBALDO	COMUNALE	
910	1810		VIA	* ROBERT BADEN POWELL	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 8/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
20	0040	CS	CORSO	* ROMA	COMUNALE	
980	1820		VIA	* ROMITA	COMUNALE	
250	0050	CS	CORSO	* ROSSELLI	COMUNALE	
380	1830	CS	VIA	* ROSSINI	COMUNALE	
1000	0600		STRADA	* RUSCA	COMUNALE	
1020	1840		VIA	* SALUZZO	COMUNALE	
1800	1850		VIA	* SAN MARTINO	COMUNALE	
620	1860	CS	VIA	* SAN MATTEO	COMUNALE	
2110	0610		STRADA	* SAN MICHELE	COMUNALE	
1870	1870	CS	VIA	* SAN VINCENZO	COMUNALE	
0	2351		STRADA	* SANDA	NonDefinito	
760	1880		VIA	* SANDRO PERTINI	COMUNALE	
80	0620		STRADA	* SANTA BRIGIDA	COMUNALE	
870	1890		VIA	* SANTA CROCE	COMUNALE	
1010	1900		VIA	* SANTA MARIA	COMUNALE	
60	0060		CORSO	* SAVONA	COMUNALE	
70	0071	CS	CORSO	* SAVONA	COMUNALE	
70	0070		CORSO	* SAVONA S.S. 393	COMUNALE	
390	1910	CS	VIA	* SESTRIERE	COMUNALE	
2190	1920		VIA	* SETTEMBRINI	COMUNALE	
2310	2310		VIA	* SOFIA NOVELLI DI COARAZZE	COMUNALE	
400	1930	CS	VIA	* SOMALIA	COMUNALE	
1140	2140	CS	VIALE	* STAZIONE	COMUNALE	
1060	2150		VIALE	* STAZIONE SANGONE	COMUNALE	
660	0630	CS	STRADA	* STUPINIGI	COMUNALE	
640	0640	CS	STRADA	STUPINIGI 16 BIS	COMUNALE	
1230	2180		TANGENZIALE	* SUD	COMUNALE	
770	0650		STRADA	* TAGLIAFERRO	COMUNALE	
770	1940		VIA	* TAGLIAFERRO	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 9/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
700	1950	CS	VIA	* TENIVELLI	COMUNALE	
700	1960	CS	VIA	* TENIVELLI - SS29	COMUNALE	
740	0660		STRADA	* TETTI PIATTI	COMUNALE	
740	1970		VIA	TETTI PIATTI	COMUNALE	
810	0110		FRAZIONE	* TETTI ROLLE	COMUNALE	
1180	0120		FRAZIONE	* TETTI SAPINI	COMUNALE	
0	0000		VIA	* TIEPOLO	NonDefinito	
1210	0670		STRADA	* TIRO A SEGNO	COMUNALE	
1210	0671	CS	STRADA	* TIRO A SEGNO	COMUNALE	
2240	2240		STRADA	TIRO A SEGNO BORGATA ROSSI	COMUNALE	
1200	2320		STRADA	* TIRO A SEGNO BORGATA ROSSI	COMUNALE	
30	0680	CS	STRADA	* TORINO	COMUNALE	
10	0080	CS	CORSO	* TRIESTE	COMUNALE	
10	0090	CS	CORSO	* TRIESTE SS29	COMUNALE	
510	1980		VIA	* TURATI	COMUNALE	
510	1981	CS	VIA	TURATI	COMUNALE	
1490	2340		VIA	* UNGARETTI	COMUNALE	
150	0690		STRADA	* VALLERE	COMUNALE	
150	0691	CS	STRADA	VALLERE	COMUNALE	
1380	1990	CS	VIA	* VIBERTI	COMUNALE	
540	0700	CS	STRADA	* VIGNOTTO	COMUNALE	
180	2000	CS	VIA	* VILLAFRANCA	COMUNALE	
1540	0710	CS	STRADA	* VILLASTELLONE	COMUNALE	
1540	2010	CS	VIA	VILLASTELLONE	COMUNALE	
1300	2020	CS	VIA	* VITTIME DEL VAJONT	COMUNALE	
560	2030	CS	VIA	* VITTIME DI BOLOGNA	COMUNALE	
1280	2040	CS	VIA	* VITTIME PIAZZA DELLA LOGGIA	COMUNALE	
1310	2050	CS	VIA	* VITTIME PIAZZA FONTANA	COMUNALE	
830	0260		PIAZZA	* VITTORIO EMANUELE	COMUNALE	

Stampa Anagrafico Strade

000917 MONCALIERI

Pagina 10/10

Sequenza di Visita	Codice Strada	Categoria Strada	Toponimo	Descrizione Strada	Tipo Strada	Numero Strada
1440	0720		STRADA	* VIVERO	COMUNALE	
1440	0721	CS	STRADA	* VIVERO	COMUNALE	
1640	2060		VIA	* XXIV MAGGIO	COMUNALE	
990	2070		VIA	* YUGLARIS	COMUNALE	
290	2080	CS	VIA	* ZARA	COMUNALE	

ELENCOIMPIANTI

ELENCO IMPIANTI AFFISSIONALI/PUBBLICITARI		
1	CORSO DANTE ALIGHIERI	Stendardo (200x140) Bif.
2	CORSO DANTE ALIGHIERI	Stendardo (200x140) Bif.
3	CORSO FRATELLI ROSSELLI	Stendardo (200x140) Bif.
4	CORSO FRATELLI ROSSELLI	Stendardo (200x140) Bif.
5	CORSO FRATELLI ROSSELLI	Stendardo (200x140) Bif.
6	CORSO FRATELLI ROSSELLI	Stendardo (200x140) Bif.
7	CORSO FRATELLI ROSSELLI	Stendardo (200x140) Bif.
8	CORSO GIUSEPPE PARINI	Stendardo (140x200) Bif.
9	CORSO GIUSEPPE PARINI	Stendardo (140x200) Bif.
10	CORSO GIUSEPPE PARINI	Stendardo (140x200) Bif.
11	CORSO GIUSEPPE PARINI	Stendardo (140x200) Bif.
12	CORSO ROMA	Stendardo (140x200) Bif.
13	CORSO ROMA	Stendardo (200x140) Bif.
14	CORSO ROMA	Stendardo (200x140) Bif.
15	CORSO ROMA	Stendardo (200x140) Bif.
16	CORSO ROMA	Stendardo (200x140) Bif.
17	CORSO ROMA	Stendardo (140x200) Bif.
18	CORSO ROMA	Stendardo (140x200) Bif.
19	CORSO ROMA	Stendardo (200x140) Bif.
20	CORSO ROMA	Stendardo (200x140)
21	CORSO ROMA	Stendardo (140x100)
22	CORSO ROMA	Stendardo (140x100)
23	CORSO ROMA	Stendardo (140x100)
24	CORSO ROMA	Stendardo (200x140)
25	CORSO ROMA	Stendardo (200x140) Bif.

ELENCOIMPIANTI

26	CORSO ROMA	Stendardo (200x140) Bif.
27	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140) Bif.
28	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140) Bif.
29	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140) Bif.
30	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140) Bif.
31	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
32	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
33	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
34	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
35	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
36	CORSO SAVONA	Stendardo (140x100)
37	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
38	CORSO SAVONA	Stendardo (140x100)
39	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
40	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
41	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
42	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
43	CORSO SAVONA	Tabella (200x140)
44	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
45	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
46	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
47	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
48	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
49	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
50	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)
51	CORSO SAVONA	Stendardo (200x140)

ELENCOIMPIANTI

52	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
53	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
54	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
55	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
56	CORSO TRIESTE	Stendardo (200x140)
57	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
58	CORSO TRIESTE	Stendardo (200x140)
59	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
60	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
61	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
62	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
63	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200)
64	CORSO TRIESTE	Tabella (140x200)
65	CORSO TRIESTE	Stendardo (200x140)
66	CORSO TRIESTE	Stendardo (200x140)
67	CORSO TRIESTE	Tabella (140x200)
68	CORSO TRIESTE	Stendardo (140x200) Bif.
69	FRAZIONE S. BARTOLOMEO	Tabella (140x100)
70	FRAZIONE S. BARTOLOMEO	Tabella (140x100)
71	FRAZIONE S. BARTOLOMEO	Tabella (200x140)
72	FRAZIONE S. BARTOLOMEO	Tabella (200x140)
73	FRAZIONE S. BARTOLOMEO	Tabella (200x140)
74	FRAZIONE S. BARTOLOMEO	Tabella (200x140)
75	P. ZZA CARDINAL MASSAJA	Stendardo (140x100)
76	PIAZZA AMERIGO SAGNA	Stendardo (140x100) Bif.
77	PIAZZA AMERIGO SAGNA	Stendardo (140x100) Bif.

ELENCOIMPIANTI

78	PIAZZA BADEN BADEN	Stendardo (140x200)
79	PIAZZA BRENNERO	Stendardo (140x100)
80	PIAZZA BRENNERO	Stendardo (140x100)
81	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (200x140)
82	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (200x140)
83	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (200x140)
84	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (140x200)
85	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (140x200)
86	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (140x200)
87	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (140x200)
88	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	Stendardo (200x140) Bif.
89	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	Stendardo (200x140) Bif.
90	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	Stendardo (140x200) Bif.
91	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	Stendardo (140x200) Bif.
92	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	Stendardo (140x100)
93	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI	Stendardo (140x100)
94	PIAZZA MAURIZIO BERIA	Tabella (140x100)
95	PIAZZA MERCATO	Poster (600x300)
96	PIAZZA MERCATO	Tabella (200x140)
97	PIAZZA MERCATO	Tabella (140x200)
98	PIAZZA MERCATO	Tabella (140x200)
99	PIAZZA MERCATO	Tabella (140x200)
100	PIAZZA MERCATO	Tabella (140x200)
101	PIAZZA MERCATO	Stendardo (140x200) Bif.
102	PIAZZA UMBERTO I	Stendardo (100x140)
103	STRADA BARAUDA	Stendardo (140x200)

ELENCOIMPIANTI

104	STRADA BARAUDA	Stendardo (140x200)
105	STRADA BARAUDA	Stendardo (140x200)
106	STRADA BARAUDA	Stendardo (140x100)
107	STRADA CARIGNANO	Poster (600x300)
108	STRADA CARIGNANO	Stendardo (200x140) Bif.
109	STRADA CARIGNANO	Stendardo (200x140) Bif.
110	STRADA CARIGNANO	Stendardo (200x140) Bif.
111	STRADA CARIGNANO	Stendardo (200x140) Bif.
112	STRADA CARIGNANO	Stendardo (200x140) Bif.
113	STRADA CARIGNANO	Stendardo (140x200) Bif.
114	STRADA CARIGNANO	Stendardo (140x200)
115	STRADA CARIGNANO	Stendardo (140x200)
116	STRADA CARIGNANO	Stendardo (140x200) Bif.
117	STRADA CARIGNANO	Stendardo (140x200) Bif
118	STRADA CARIGNANO	Stendardo (140x100) Bif.
119	STRADA CARIGNANO	Poster (600x300)
120	STRADA CARIGNANO	Poster (600x300)
121	STRADA CARIGNANO	Poster (600x300)
122	STRADA DEL BOSSOLO	Tabella (140x200)
123	STRADA DEL BOSSOLO	Tabella (140x200)
124	STRADA DEL BOSSOLO	Stendardo (200x140) Bif.
125	STRADA DEL BOSSOLO	Tabella (140x200)
126	STRADA DEL BOSSOLO	Tabella (140x200)
127	STRADA DEL BOSSOLO	Tabella (140x200)
128	STRADA DEL BOSSOLO	Tabella (140x200)
129	STRADA DEL BOSSOLO	Stendardo (200x140) Bif.

ELENCOIMPIANTI

130	STRADA DEL CERVO	Stendardo (200x140) Bif.
131	STRADA DEL CERVO	Stendardo (200x140) Bif.
132	STRADA DEL CERVO	Stendardo (140x100) Bif.
133	STRADA DEL CERVO	Stendardo (140x200) Bif.
134	STRADA DEL CERVO	Stendardo (140x200) Bif.
135	STRADA DEL PESCO	Stendardo (140x200)
136	STRADA DEL PESCO	Stendardo (140x200)
137	STRADA DEL PESCO	Stendardo (140x200)
138	STRADA DEL PESCO	Stendardo (140x200)
139	STRADA DEL PESCO	Tabella (140x100)
140	STRADA DEL PESCO	Tabella (140x100)
141	STRADA GENOVA	Stendardo (200x140)
142	STRADA GENOVA	Stendardo (200x140)
143	STRADA GENOVA	Stendardo (200x140)
144	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
145	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
146	STRADA GENOVA	Stendardo (200x140) Bif.
147	STRADA GENOVA	Stendardo (200x140)
148	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
149	STRADA GENOVA	Tabella (140x200)
150	STRADA GENOVA	Tabella (140x200)
151	STRADA GENOVA	Tabella (140x200)
152	STRADA GENOVA	Tabella (140x200)
153	STRADA GENOVA	Stendardo (140x100)
154	STRADA GENOVA	Stendardo (140x100)
155	STRADA GENOVA	Stendardo (140x100)

ELENCOIMPIANTI

156	STRADA GENOVA	Stendardo (140x100)
157	STRADA GENOVA	Stendardo (140x100)
158	STRADA GENOVA	Stendardo (140x100)
159	STRADA GENOVA	Tabella (140x100)
160	STRADA GENOVA	Tabella (140x200)
161	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
162	STRADA GENOVA	Stendardo (200x140)
163	STRADA GENOVA	Tabella (140x200)
164	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
165	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
166	STRADA GENOVA	Tabella (140x100)
167	STRADA GENOVA	Stendardo (200x140)
168	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
169	STRADA GENOVA	Stendardo (140x200)
170	STRADA LORETO	Stendardo (140x200)
171	STRADA LORETO	Stendardo (140x100)
172	STRADA MAIOLE	Stendardo (140x100)
173	STRADA MARSÈ	Stendardo (140x200)
174	STRADA MARSÈ	Stendardo (140x200)
175	STRADA MOLINO DEL PASCOLO	Stendardo (140x200)
176	STRADA PALERA	Stendardo (140x100)
177	STRADA PALERA	Stendardo (140x100)
178	STRADA REBAUDE	Stendardo (140x100)
179	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
180	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
181	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)

ELENCOIMPIANTI

182	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
183	STRADA REVIGLIASCO	Stendardo (140x100)
184	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x100)
185	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
186	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
187	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
188	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
189	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
190	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
191	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (200x140)
192	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (200x140)
193	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (200x140)
194	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (200x140)
195	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (200x140)
196	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (200x140)
197	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
198	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
199	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
200	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
201	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
202	STRADA SAN MICHELE	Stendardo (140x100)
203	STRADA SANTA VITTORIA	Stendardo (140x200)
204	STRADA SANTA VITTORIA	Stendardo (140x200)
205	STRADA SANTA VITTORIA	Stendardo (140x200)
206	STRADA SANTA VITTORIA	Stendardo (140x200)
207	STRADA STUPINIGI	Stendardo (140x100)

ELENCOIMPIANTI

208	STRADA STUPINIGI	Stendardo (140x100)
209	STRADA TAGLIAFERRO	Stendardo (140x100)
210	STRADA TAGLIAFERRO	Stendardo (140x100)
211	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
212	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
213	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200) Bif.
214	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x100)
215	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
216	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
217	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
218	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
219	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
220	STRADA TETTI ROLLE	Stendardo (140x200)
221	STRADA TETTI ROLLE	Stendardo (140x200)
222	STRADA TORINO	Stendardo (200x140) Bif.
223	STRADA TORINO	Stendardo (200x140)
224	STRADA TORINO	Stendardo (200x140)
225	STRADA TORINO	Stendardo (200x140)
226	STRADA TORINO	Stendardo (200x140)
227	STRADA TORINO	Stendardo (200x140) Bif.
228	STRADA TORINO	Stendardo (200x140) Bif.
229	STRADA TORINO	Stendardo (200x140) Bif.
230	STRADA TORINO	Stendardo (140x100)
231	STRADA TORINO	Stendardo (140x100)
232	STRADA TORINO	Stendardo (140x200) Bif.
233	STRADA TORINO	Stendardo (140x100) Bif.

ELENCOIMPIANTI

234	STRADA TORINO	Tabella (200x140)
235	STRADA TORINO	Poster (600x300)
236	STRADA TORINO	Poster (600x300)
237	STRADA TORINO	Stendardo (140x200) Bif.
238	STRADA TORINO	Tabella (200x140)
239	STRADA TORINO	Stendardo (140x100)
240	STRADA TORINO	Stendardo (140x200) Bif.
241	STRADA TORINO	Poster (600x300)
242	STRADA VILLASTELLONE	Stendardo (200x140) Bif.
243	STRADA VIVERO	Stendardo (140x200) Bif.
244	STRADA VIVERO	Stendardo (140x200) Bif.
245	STRADA VIVERO	Stendardo (200x140) Bif.
246	VIA ADA NEGRI	Stendardo (200x140) Bif.
247	VIA ADA NEGRI	Stendardo (200x140) Bif.
248	VIA ADA NEGRI	Stendardo (200x140) Bif.
249	VIA ADA NEGRI	Stendardo (140x200) Bif.
250	VIA ADA NEGRI	Stendardo (140x200) Bif.
251	VIA ADA NEGRI	Stendardo (140x100)
252	VIA ADA NEGRI	Stendardo (140x100)
253	VIA ALBA	Stendardo (140x200)
254	VIA ALCIDE DE GASPERI	Stendardo (200x140) Bif.
255	VIA ALCIDE DE GASPERI	Stendardo (200x140) Bif.
256	VIA ALCIDE DE GASPERI	Stendardo (200x140) Bif.
257	VIA ALCIDE DE GASPERI	Stendardo (200x140) Bif.
258	VIA AMILCARE PONCHIELLI	Stendardo (200x140) Bif.
259	VIA AMILCARE PONCHIELLI	Stendardo (200x140) Bif.

ELENCOIMPIANTI

260	VIA AMILCARE PONCHIELLI	Stendardo (140x100)
261	VIA AMILCARE PONCHIELLI	Stendardo (140x100)
262	VIA ANTONIO GRAMSCI	Stendardo (140x100)
263	VIA ANTONIO GRAMSCI	Stendardo (140x100)
264	VIA ARGIRUOPOLI	Stendardo (100x140)
265	VIA ARGIRUOPOLI	Stendardo (140x100)
266	VIA ARMANDO DIAZ	Stendardo (140x200)
267	VIA BAUDUCCHI	Stendardo (140x100)
268	VIA BAUDUCCHI	Stendardo (200x140)
269	VIA BAUDUCCHI	Stendardo (140x100)
270	VIA CARLO COLLODI	Stendardo (200x140) Bif.
271	VIA CAMOLETTI	Stendardo (200x140)
272	VIA CAMOLETTI	Stendardo (200x140)
273	VIA CAVOUR	Stendardo (140x200) Bif.
274	VIA CAVOUR	Stendardo (200x140) Bif.
275	VIA CAVOUR	Stendardo (200x140) Bif.
276	VIA CAVOUR	Stendardo (200x140) Bif.
277	VIA CAVOUR	Stendardo (200x140) Bif.
278	VIA CAVOUR	Stendardo (140x100)
279	VIA CAVOUR	Stendardo (200x140)
280	VIA CAVOUR	Stendardo (140x200) Bif.
281	VIA CAVOUR	Stendardo (140x200)
282	VIA CAVOUR	Stendardo (140x100)
283	VIA CAVOUR	Stendardo (140x200)
284	VIA CAVOUR	Stendardo (200x140)
285	VIA CERNAIA	Tabella (140x100)
286	VIA CERNAIA	Tabella (140x100)

ELENCOIMPIANTI

287	VIA CERNAIA	Tabella (140x100)
288	VIA CERNAIA	Tabella (140x100)
289	VIA CERNAIA	Stendardo (100x140)
290	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Tabella (140x200)
291	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Tabella (200x140)
292	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Tabella (200x140)
293	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Stendardo (140x200)
294	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Stendardo (140x200)
295	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Tabella (200x140)
296	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Tabella (140x200)
297	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Stendardo (140x100)
298	VIA CRISTOFORO COLOMBO	Tabella (200x140)
299	VIA CUSTOZA	Stendardo (140x200)
300	VIA CUSTOZA	Stendardo (140x200)
301	VIA CUSTOZA	Stendardo (140x200)
302	VIA CUSTOZA	Stendardo (140x200)
303	VIA CUSTOZA	Stendardo (140x200)
304	VIA DEL MOLINO	Stendarso (140x200) Bif.
305	VIA DEL MOLINO	Stendarso (140x200) Bif.
306	VIA FILIPPO TURATI	Stendardo (200x140)
307	VIA FILIPPO TURATI	Stendardo (140x200) Bif.
308	VIA FILIPPO TURATI	Stendardo (200x140) Bif.
309	VIA FILIPPO TURATI	Stendardo (140x100)
310	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200x140) Bif.
311	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200x140) Bif.
312	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200x140) Bif.

ELENCOIMPIANTI

313	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200x140) Bif.
314	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200x140) Bif.
315	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200x140) Bif.
316	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200x140) Bif.
317	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200X140) Bif.
318	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (200X140) Bif.
319	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (140x200) bif.
320	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (140x200) bif.
321	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (140x200) bif.
322	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (140x200) bif.
323	VIA FORTUNATO POSTIGLIONE	Stendardo (140x200) bif.
324	VIA FRANCESCO PETRARCA	Stendardo (200x140) Bif.
325	VIA FRANCESCO PETRARCA	Stendardo (200x140) Bif.
326	VIA FRANCESCO PETRARCA	Tabella (200x140)
327	VIA FRANCESCO PETRARCA	Tabella (200x140)
328	VIA FRATELLI CEIRANO	Stendardo (140x200) Bif.
329	VIA FRATELLI CEIRANO	Stendardo (140x200) bif.
330	VIA FRATELLI MASINO	Stendardo (140x200)
331	VIA FRATELLI MASINO	Stendardo (140x200)
332	VIA FRATELLI MASINO	Stendardo (140x200)
333	VIA FRATELLI MASINO	Stendardo (140x100)
334	VIA FRATELLI MASINO	Stendardo (140x100)
335	VIA FRATELLI MASINO	Stendardo (140x200)
336	VIA GALILEO GALILEI	Stendardo (140x100)
337	VIA GALIMBERTI	Stendardo (140x200) Bif.
338	VIA GALIMBERTI	Stendardo (140x100) Bif.

ELENCOIMPIANTI

339	VIA GALIMBERTI	Stendardo (140x100)
340	VIA GALIMBERTI	Stendardo (200x140)
341	VIA GIACOMO BOSSO	Stendardo (200x140)
342	VIA GIACOMO MATTEOTTI	Tabella (140x100)
343	VIA GIACOMO MATTEOTTI	Tabella (140x100)
344	VIA GIACOMO MATTEOTTI	Tabella (140x200)
345	VIA GIACOMO MATTEOTTI	Tabella (140x200)
346	VIA GIACOMO MATTEOTTI	Tabella (210x100)
347	VIA GIACOMO MATTEOTTI	Tabella (210x100)
348	VIA GIACOMO PUCCINI	Tabella (140x200)
349	VIA GIACOMO PUCCINI	Tabella (140x200)
350	VIA GIACOSA	Stendardo (140x100) Bif.
351	VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO	Stendardo (140x100)
352	VIA GIAN BATTISTA VICO	Tabella (140x200)
353	VIA GIAN BATTISTA VICO	Tabella (140x200)
354	VIA GIAN BATTISTA VICO	Tabella (140x200)
355	VIA GIAN BATTISTA VICO	Tabella (140x200)
356	VIA GIAN BATTISTA VICO	Poster (600x300)
357	VIA GIOVANNI PININFARINA	Stendardo (200x140) Bif.
358	VIA GIOVANNI PININFARINA	Stendardo (200x140) Bif.
359	VIA GIOVANNI PININFARINA	Stendardo (140x100) Bif.
360	VIA GIOVANNI PININFARINA	Stendardo (140x100) Bif.
361	VIA GIOVANNI PININFARINA	Stendardo (140x100) Bif.
362	VIA GIOVANNI PININFARINA	Stendardo (140x100) Bif.
363	VIA GIUSEPPE BOCCARDO	Stendardo (140x100)
364	VIA GOITO	Stendardo (140x100) Bif.

ELENCOIMPIANTI

365	VIA GRANDI	Stendardo (140x200) bif.
366	VIA GRANDI	Stendardo (140x200) bif.
367	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
368	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
369	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
370	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
371	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
372	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
373	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
374	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
375	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
376	VIA GUIDO ROSSA	Stendardo (140x200) Bif.
377	VIA LEGNANO	Poster (600x300)
378	VIA LEGNANO	Poster (600x300)
379	VIA LUIGI EINAUDI	Stendardo (140x100)
380	VIA LUIGI PIRANDELLO	Stendardo (140x200) Bif.
381	VIA LUIGI SETTEMBRINI	Stendardo (200x140) Bif.
382	VIA LUIGI SETTEMBRINI	Stendardo (200x140) Bif.
383	VIA MASSIMO MONTANO	Stendardo (140x200) Bif.
384	VIA MASSIMO MONTANO	Stendardo (140x200) Bif.
385	VIA MAURIZIO BERIA	Tabella (140x200)
386	VIA MAURIZIO BERIA	Tabella (140x200)
387	VIA MONTE BIANCO	Stendardo (140x100)
388	VIA MONTE GRAPPA	Stendardo (140x100)
389	VIA MONTENERO	Stendardo (200x140) Bif.
390	VIA MONTENERO	Stendardo (200x140) Bif.

ELENCOIMPIANTI

391	VIA MONTENERO	Stendardo (140x200) Bif.
392	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	Stendardo (140x200) Bif.
393	VIA PASTORE	Stendardo (140x200)
394	VIA PASTRENGO	Stendardo (140x200) Bif.
395	VIA PASTRENGO	Stendardo (140x200) Bif.
396	VIA PASTRENGO	Stendardo (200x140) Bif
397	VIA PASTRENGO	Stendardo (200x140) Bif
398	VIA PASTRENGO	Stendardo (200x140) Bif
399	VIA PASTRENGO	Tabella (200x140)
400	VIA PASTRENGO	Stendardo (140x100)
401	VIA PASTRENGO	Stendardo (140x100)
402	VIA PASTRENGO	Stendardo (140x200)
403	VIA PASTRENGO	Stendardo (140x200)
404	VIA PASTRENGO	Tabella (200x140)
405	VIA PASTRENGO	Stendardo (140x200)
406	VIA PIERO GOBETTI	Tabella (140x200)
407	VIA PIERO GOBETTI	Tabella (140x200)
408	VIA PIERO GOBETTI	Tabella (140x200)
409	VIA PIERO GOBETTI	Tabella (140x200)
410	VIA PIERO GOBETTI	Tabella (140x100)
411	VIA PIERO GOBETTI	Tabella (140x100)
412	VIA QUINTINO SELLA	Stendardo (140x100)
413	VIA QUINTINO SELLA	Stendardo (140x100)
414	VIA QUINTINO SELLA	Stendardo (140x100)
415	VIA REAL COLLEGIO	Stendardo (200x140)
416	VIA REAL COLLEGIO	Stendardo (140x100)

ELENCOIMPIANTI

417	VIA REAL COLLEGIO	Stendardo (140x200)
418	VIA REAL COLLEGIO	Stendardo (140x200)
419	VIA RIGOLFO	Stendardo (140x200)
420	VIA SAN MARTINO	Stendardo (140x200)
421	VIA SAN VINCENZO	Stendardo (200x140) Bif.
422	VIA SAN VINCENZO	Stendardo (200x140) Bif.
423	VIA SAN VINCENZO	Stendardo (200x140) Bif.
424	VIA SAN VINCENZO	Stendardo (140x100) Bif.
425	VIA SANTA CROCE	Stendardo (140x200)
426	VIA SANTA CROCE	Stendardo (140x200) Bif.
427	VIA SANTA CROCE	Tabella (140x100)
428	VIA SANTA MARIA	Stendardo (140x200) Bif.
429	VIA SANTA MARIA	Stendardo (140x100)
430	VIA SANTA MARIA	Stendardo (140x200)
431	VIA TETTI SAPINI	Stendardo (140x100)
432	VIA TETTI SAPINI	Tabella (140x200)
433	VIA TRENTO	Stendardo (140x100)
434	VIA TRENTO	Stendardo (140x100)
435	VIA UGO FOSCOLO	Stendardo (140x100)
436	VIA UGO FOSCOLO	Stendardo (100x140)
437	VIA VIGNOTTO	Stendardo (140x200)
438	VIA VIGNOTTO	Stendardo (140x100)
439	VIA VITTIME DI BOLOGNA	Stendardo (200x140) Bif.
440	VIA VITTIME DI BOLOGNA	Stendardo (200x140) Bif.
441	VIA VITTIME DI BOLOGNA	Stendardo (200x140) Bif.
442	VIA VITTIME DI BOLOGNA	Poster (600x300)

ELENCOIMPIANTI

443	VIA VITTIME DI BOLOGNA	Poster (600x300)
444	VIA VITTIME DEL VAJONT	Stendardo (140x200) Bif.
445	VIA VITTIME DEL VAJONT	Stendardo (140x100)
446	VIA VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA	Stendardo (140x100)
447	VIA YUGLARIS	Stendardo (140x100)
448	VIA YUGLARIS	Stendardo (140x200)
449	VIA YUGLARIS	Stendardo (140x200) Bif.
450	VIA ZARA	Stendardo (140x100)
451	VIALE DEL CASTELLO	Stendardo (200x140) Bif.
452	VIALE DEL CASTELLO	Stendardo (200x140) Bif.
453	VIALE DEL CASTELLO	Stendardo (140x200) Bif.
454	VIALE DEL CASTELLO	Stendardo (140x100)
455	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (140x200) Bif.
456	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (140x200) Bif.
457	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (140x200) Bif.
458	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (140x200) Bif.
459	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (200x140) Bif.
460	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (140x200) Bif.
461	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (140x200) Bif.
462	VIALE PORTA PIACENTINA	Stendardo (140x100) Bif.
463	VICOLO DUCH	Stendardo (140x200)
464	VICOLO MURATORI	Tabella (140x100)
465	VICOLO SILVIO PELLICO	Stendardo (200x140)
<u>BACHECHE CON VETRO CHIUSE A CHIAVE</u>		
1	CORSO ROMA	Stendardo (90X120)
2	PIAZZA BRENNERO	Stendardo (90X120)

ELENCOIMPIANTI

3	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	Stendardo (90X120)
4	PIAZZA FAILLA	Stendardo (90X120)
5	PIAZZA MARCONI	Stendardo (90X120)
6	PIAZZA PANISSERA	Stendardo (90X120)
7	STRADA BARAUDA	Stendardo (90X120)
8	STRADA BAUDUCCHI	Stendardo (90X120)
9	STRADA GENOVA	Stendardo (90X120)
10	STRADA MARSE'	Stendardo (90X120)
11	STRADA TAGLIAFERRO	Stendardo (90X120)
12	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (90X120)
13	STRADA TETTI SAPINI	Stendardo (90X120)
14	VIA FRATELLI MASINO	Stendardo (90X120)
15	VIA SANTA MARIA	Stendardo (90X120)
16	VIA TETTI ROLLE	Stendardo (90X120)
<u>IMPIANTI affissioni dirette degli enti non commerciali</u>		
1	LARGO LEONARDO DA VINCI	Stendardo (140x100)
2	LARGO LEONARDO DA VINCI	Stendardo (140x100)
3	STRADA CARIGNANO	Stendardo (140x200)
4	STRADA MARSE'	Stendardo (140x100)
5	STRADA REVIGLIASCO	Tabella (140x200)
6	STRADA SANDA	Stendardo (200x140)
7	STRADA SANTA BRIGIDA	Stendardo (200x140)
8	STRADA SANTA BRIGIDA	Stendardo (200x140)
9	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)

ELENCOIMPIANTI

10	STRADA TETTI PIATTI	Stendardo (140x200)
11	STRADA TETTI SAPINI	Stendardo (140x100)
12	STRADA TORINO	Stendardo (140x100)
13	STRADA TORINO	Stendardo (140x100)
14	STRADA VIGNOTTO	Stendardo (140x100)
15	VIA ALBA	Stendardo (140x200)
16	VIA BOCCACCIO	Tabella (200x140)
17	VIA CAVOUR	Stendardo (140x100)
18	VIA CURIEL	Stendardo (140x200)
19	VIA DI VITTORIO	Stendardo (140x100)
20	VIA DON MINZONI	Stendardo (140x100)
21	VIA DON MINZONI	Stendardo (140x100)
22	VIA GIORDANO BRUNO	Stendardo (140x200)
23	VIA GOITO	Stendardo (140x200)
24	VIA LAMARMORA	Stendardo (200x140)
25	VIA PANNUNZIO	Stendardo (140x100)
26	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	Stendardo (140x200)
27	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	Stendardo (140x200)
28	VIA PETRARCA	Stendardo (200x140)
29	VIA PIRANDELLO	Stendardo (140x100)
30	VIA SANTA MARIA	Stendardo (140x200)
31	VIA SANTI	Stendardo (140x100)
32	VIA TRENTO	Stendardo (140x100)
33	VIA TRENTO	Stendardo (140x100)
34	VIA ZARA	Stendardo (140x100)

ELENCOIMPIANTI
